

COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI
Provincia di Fermo

Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile.

Approvato con atto deliberativo C.C. n. 4 del 27.01.2012

Art. 1

(Costituzione del Gruppo)

- 1- Ai sensi dell'art. 15 della legge 24.02.1992, n. 225, è costituito il Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Monte San Pietrangeli (in seguito, per brevità, denominato "Gruppo").
- 2- Il Gruppo non ha scopo di lucro.
- 3- L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione al Gruppo.

Art. 2

(Partecipazione)

- 1- Al Gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi, residenti o domiciliati nel Comune di Monte San Pietrangeli.
- 2- Previo assenso del Sindaco, o suo delegato, e d'intesa con il Coordinatore Tecnico, al Gruppo possono essere ammessi anche altri soggetti oltre a quelli di cui al comma 1, a condizione che gli stessi non appartengano a Gruppi comunali di altri Comuni.
- 3 -Nel caso di persona che appartenga ad altra Associazione di Volontariato, la partecipazione al Gruppo può essere ammessa; in tal caso il Volontario dovrà dichiarare esplicitamente in quale struttura presterà la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3

(Compiti, Principi e Sanzioni)

- 1-Il Gruppo svolge le proprie attività avvalendosi delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti per le attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché per le attività formative e addestrative.
- 2- A tutela del valore etico e morale del Gruppo, gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Volontariato di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.
- 3 -Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e dal Coordinatore Tecnico, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del Gruppo, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione dal Gruppo.

Art. 4

(Sindaco del Comune)

- 1 -Il Sindaco del Comune di Monte San Pietrangeli:
 - a) è l'Autorità Locale di Protezione Civile e il Responsabile Unico del Gruppo;
 - b) dispone l'utilizzo del Gruppo tramite l'Ufficio Comunale di Protezione Civile (in seguito, per brevità, denominato "Ufficio Protezione Civile");
 - c) indice le elezioni del Coordinatore Tecnico, del Vice Coordinatore Tecnico e del Consiglio Direttivo;
 - d) ratifica la nomina del Coordinatore Tecnico;
 - e) garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
 - f) propone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo;
 - g) accetta le domande di adesione, sentito il parere del Coordinatore Tecnico;
 - h) valuta, assieme al Coordinatore Tecnico, le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso delle infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5

(Assemblea del Gruppo)

- 1- L'Assemblea del Gruppo:
 - a) è convocata dal Sindaco;
 - b) è presieduta dal Sindaco o suo delegato;
 - c) elegge il Coordinatore Tecnico, il Vice Coordinatore Tecnico e i singoli componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6

(Elezioni)

- 1- Le elezioni del Coordinatore Tecnico, del Vice Coordinatore Tecnico e dei singoli componenti del Consiglio Direttivo sono indette dal Sindaco o suo delegato, che presiede l'assemblea, costituisce il seggio, nomina il segretario e due scrutatori tra il personale del Comune.
- 2- Le elezioni si svolgono in assemblea, con votazione a scrutinio segreto. Possono partecipare alla votazione i volontari

che hanno adempiuto agli obblighi indicati all'art. 15, comma 2.

3 -Le cariche elettive hanno durata quinquennale e corrispondono al mandato del Sindaco (il presente comma è operativo anche con l'attuale mandato amministrativo).

Art. 7

(Coordinatore Tecnico)

1- Il Coordinatore Tecnico:

- a) rappresenta formalmente il Gruppo e mantiene i rapporti con le Istituzioni e gli Enti esterni;
- b) valuta le domande di adesione al Gruppo, d'intesa con il Sindaco o suo delegato;
- c) attribuisce gli incarichi ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Volontari, per le necessità funzionali del Gruppo;
- d) determina le modalità e le tecniche d'intervento in piena autonomia;
- e) utilizza i mezzi, le attrezzature ed i materiali concessi in uso al Gruppo, controllandone l'efficienza;
- f) verifica che tutte le attività del Gruppo siano trascritte nell'apposito registro.

2. In caso di assenza, il Coordinatore Tecnico delega il vice Coordinatore a svolgere le funzioni di cui sopra.

3-Il Coordinatore Tecnico valuta, assieme al Sindaco o suo delegato, le sanzioni da erogare ai Volontari che abbiano commesso delle infrazioni al presente regolamento.

4 -Il Coordinatore Tecnico è responsabile del trattamento dei dati personali o sensibili in relazione alle attività di Protezione Civile espletate dal Gruppo.

Art. 8

(Vice Coordinatore Tecnico)

1- Il Vice Coordinatore Tecnico:

- a) sostituisce il Coordinatore Tecnico in caso di assenza;
- b) gestisce, in normali condizioni e di emergenza le squadre operative del Gruppo.

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

1- Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) volontari, compreso il Coordinatore Tecnico, che lo Presiede, e il Vice Coordinatore Tecnico.

2- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta sia renda necessario

3- Il Consiglio Direttivo esprime pareri su richiesta del Coordinatore Tecnico.

4 - Ai componenti il Consiglio Direttivo sono affidati dal Coordinatore Tecnico gli incarichi operativi necessari alla funzionalità del Gruppo.

5- Il Consiglio Direttivo risponde del proprio operato al Sindaco o suo delegato.

Art. 10

(Operatività del Gruppo)

1- Il Gruppo opera nella quotidianità e, in caso di emergenza, in piena autonomia tecnica sotto la direzione del Coordinatore Tecnico su disposizione del Sindaco, o suo delegato, tramite l'Ufficio Protezione Civile. Interviene al verificarsi delle condizioni previste dal Piano comunale di Protezione Civile esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

2 - Nel caso che aderenti al Gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 225/1992, nell'assoluta impossibilità di avvisare la Pubblica Autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'intervento eseguito al Coordinatore Tecnico, il quale provvede a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto intervento al responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Art. 11

(Resoconti dell'impiego)

1- L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato, dal Coordinatore Tecnico, al responsabile dell'Ufficio Protezione Civile e alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Regione Marche.

2- Le attività e gli interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente trascritti in un apposito registro tenuto dal Coordinatore Tecnico. Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, del DPR n. 194/2001, copia del registro, o estratto di esso, potrà essere consegnato, su richiesta, al Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche.

Art. 12

(Località di impiego)

1- Il Gruppo opera normalmente nel territorio del Comune di Monte San Pietrangeli.

2- Su richiesta dell'Autorità di Protezione Civile, cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, il Sindaco o suo delegato, tramite l'Ufficio Protezione Civile, può disporre l'impiego del Gruppo al di fuori dei confini del territorio comunale, secondo le procedure individuate dalla Regione o dal Dipartimento della Protezione Civile.

3- A seguito di autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, tramite l'Ufficio Protezione Civile, il Gruppo può partecipare o presenziare alle manifestazioni promosse dalla Regione Marche o da altro Ente pubblico o privato anche al di fuori del territorio comunale.

Art. 13

(Ammissioni e simboli)

1- L'ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco su richiesta scritta dell'interessato.

2 - Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore Tecnico può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

3 -I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del Volontario, nonché l'appartenenza al Gruppo e la specifica funzione ricoperta.

Art. 14

(Assicurazioni, formazione e materiali)

1- I Volontari operativi del Gruppo sono coperti da adeguata polizza assicurativa per la R.C. e per gli infortuni, secondo la normativa vigente.

2- Le attività formative sono di competenza della Amministrazione comunale che si avvale delle Istituzioni e delle professionalità presenti anche all'interno del Gruppo.

3-Particolare cura dovrà essere posta nel definire le modalità di coinvolgimento nelle attività strettamente operative dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

4- Le dotazioni tecniche, le divise e i dispositivi di protezione individuale, saranno fornite direttamente dalla Amministrazione comunale.

5- I beni durevoli acquisiti a vario titolo dal Gruppo saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a fare parte del patrimonio del Comune stesso.

6- Il Gruppo può essere autorizzato all'uso delle attrezzature tecniche di proprietà del Comune, salvo il possesso, da parte dei singoli volontari, di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

7-L'uso delle attrezzature e mezzi di proprietà del Comune, in occasione di esercitazioni o dimostrazioni, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o suo delegato, tramite l'Ufficio Protezione.Civile

Art. 15

(Diritti e doveri dei volontari)

1-Agli aderenti al Gruppo, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art. 10, comma 2, si applicano le normative e i benefici previsti dalla normativa vigente.

2- Per mantenere e migliorare l'idoneità tecnico-operativa e l'efficacia dell'attività espletata dal Gruppo, sono previste delle giornate di formazione-addestramento, divise in formazione teorico-pratica, esercitazioni dimostrative, simulazioni di emergenza e attività operative, alle quali deve partecipare ogni volontario.

3- I volontari, sia in attività sia cessati dal servizio, devono rispettare la privacy delle persone coinvolte nelle attività di Protezione Civile.

Art. 16

(Richieste di rimborso delle spese sostenute)

1- Il rimborso delle spese effettivamente sostenute (pasti, alloggio, carburante, pedaggio autostrada) sarà liquidato direttamente ai Volontari dal Comune o altro Ente preposto, previa presentazione della relativa certificazione.

2- Sono esclusi, sotto qualunque forma, compensi ai singoli volontari.

Art. 17

(Collaborazione con gruppi intercomunali)

1-Allo scopo di garantire una più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, l'Amministrazione comunale e il Coordinatore Tecnico potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi Comunali di Volontariato di Protezione Civile di altri Comuni.

Art. 18
(Norme finanziarie)

1-Il Gruppo non dispone di autonomia amministrativa e finanziaria e, pertanto, non ha un Codice fiscale.

2- Nel bilancio comunale sono iscritti appositi capitoli di spesa sui quali sono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

3- Per gli oneri da sostenersi in emergenza saranno utilizzate le procedure comunali relative alle spese di somma urgenza.

4- Nella parte entrata di bilancio comunale è istituito un apposito capitolo, collegato ai capitoli di spesa di cui al comma 2, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsorizzazioni o altro.

Art. 19
(Disposizioni finali)

1-L'accettazione e il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

2- Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si applica quanto stabilito dal DPR n. 194/2001 e dalle altre normative vigenti.

3- Il presente Regolamento potrà essere modificato e aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e delle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1- Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2- Con la sua entrata in vigore cessa di efficacia il precedente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 26 gennaio 2004.